

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "NICE TO MEET YOU"

Art. 1

Costituzione - sede - Delegazioni e Uffici

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Nice To Meet You", con sede in Collazzone (PG), Via Bellini n. 6.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Fondazione NTMY" o "NTMY Foundation" o "NTMY".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle Leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione, qualora ne ricorrano i presupposti, ha l'obbligo di usare nella propria denominazione ed atti rivolti al pubblico, l'acronimo "O.N.L.U.S. - organizzazione non lucrativa di utilità sociale".

Art. 2

Scopo

La Fondazione individua programma e svolge direttamente o indirettamente, tutte le attività tese alla ricerca di nuovi paradigmi di vivibilità e sostenibilità economico-sociale per il lavoro e l'impresa, in un'ottica di miglioramento della qualità della vita e della comunità di riferimento nonché alla realizzazione di un modello di rigenerazione economica e sociale.

A tal fine la Fondazione, tra le altre cose, si impegna a:

- incentivare la creazione di spazi di lavoro per imprese e professionisti, tramite la realizzazione e la gestione di coworking o incubatori d'Impresa;

- dare sostegno ai soggetti economici interessati ad accogliere la proposta della Fondazione, attraverso la condivisione di una rete di relazioni utili e offrendo agli stessi attività di consulenza pro-bono, garantite dai fondatori e da eventuali partecipanti;

- cercare di migliorare, ed estendere, anche mediante la collaborazione con le amministrazioni e le autorità locali, l'offerta di servizi di interesse pubblico ove carenti;

- sperimentare progetti-pilota innovativi e trasferibili, in ambito economico, sociale e culturale;

- cercare di stimolare e valorizzare il potenziale creativo, economico e culturale dei contesti territoriali e dei borghi periferici

Tali attività vengono specificate a titolo esemplificativo e

non esaustivo.

Art. 3

Servizi

La Fondazione persegue le proprie finalità operando attraverso il sostegno, materiale e immateriale, a progetti e iniziative, predisposti, organizzati e realizzati da enti che svolgono attività, direttamente o indirettamente, connesse agli scopi della Fondazione.

La Fondazione promuove inoltre propri progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altri enti ed istituzioni.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,

	locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti,	
	nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche	
	di terzi finalizzati agli scopi indicati nel precedente art.	
	2;	
	3) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed	
	istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia	
	rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di	
	scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la	
	Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche	
	alla costituzione degli organismi anzidetti;	
	4) costituire ovvero partecipare a società ed enti che	
	svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al	
	perseguimento degli scopi statutari;	
	5) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e	
	la promozione di altre realtà/strutture assistenziali, socio	
	assistenziali e socio sanitarie;	
	6) promuovere e organizzare seminari, corsi di	
	formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo	
	alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte	
	quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra	
	la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed	
	internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;	
	7) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali	
	agli scopi di cui all'art. 3;	
	8) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di	

parte delle attività;

9) istituire premi, concorsi e borse di studio;

10) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statutari.

Art. 5

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 6

Patrimonio

Il Patrimonio è la parte di Patrimonio intangibile della Fondazione ed è costituito:

- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;

- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con

espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici.

Il patrimonio è amministrato dagli organi direttivi della Fondazione coerentemente alle finalità della medesima e nel rispetto dei principi di trasparenza, prudenza ed eticità coniugati con l'equilibrata e costante redditività del patrimonio stesso.

Art. 7

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione è la parte di Patrimonio utilizzata per il funzionamento e la gestione corrente della Fondazione ed è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici che siano espressamente destinati al Fondo di gestione;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Partecipanti sostenitori e donatori;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 8

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio preventivo ed entro il 30 aprile approva il Bilancio consuntivo dell'anno precedente, predisposti dal Tesoriere.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle

gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- FONDATORI;
- PARTECIPANTI SOSTENITORI;
- PARTECIPANTI DONATORI.

Art. 10

Fondatori

I Fondatori nominano, deliberando all'unanimità, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente della Fondazione.

Successivamente alla costituzione i Fondatori potranno decidere all'unanimità di riconoscere ad altri soggetti le prerogative spettanti ai Fondatori.

Art. 11

Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori, anche denominati "SUPPORTERS OF NTMY", le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire su base annuale o pluriennale alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o beni nelle forme e nelle misure rispettivamente determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dell'apposito regolamento che viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione.

I Partecipanti Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza dei presenti.

Art. 12

Partecipanti Donatori

Possono ottenere la qualifica di Donatori, anche denominati

"FRIENDS OF NTMY", le persone fisiche o giuridiche, singole

o associate, pubbliche o private e gli enti che,

condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono

alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi

mediante contributi in denaro ovvero con un'attività, anche

professionale, in misura inferiore al minimo stabilito dal

Consiglio di Amministrazione per ottenere la qualifica di

partecipanti sostenitori.

La qualifica di Donatore dura per tutto il periodo per il

quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la

prestazione effettuata, salvo diversa determinazione del

Consiglio di Amministrazione in relazione alla tipologia del

contributo erogato dal Partecipante Donatore.

I Donatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le

norme del presente statuto e del regolamento.

I Donatori potranno destinare il proprio contributo a

specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività

della Fondazione.

I Donatori sono ammessi con delibera inappellabile del

Consiglio di Amministrazione adottata con la maggioranza dei

presenti.

Art. 13

Collegio dei Partecipanti Sostenitori

Il Collegio dei Partecipanti Sostenitori è costituito dai partecipanti della Fondazione di cui agli articoli 11 e 12 del presente statuto e si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente della Fondazione.

Esso è validamente costituito in assemblea qualunque sia il numero dei presenti. Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa.

Il Collegio dei partecipanti è organo consultivo che formula pareri e proposte sulle attività programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci preventivi.

Art. 14

Esclusione e Recesso

Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sessione decide, con le maggioranze di cui al successivo articolo 15, l'esclusione dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione

con le altre componenti della Fondazione;

- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I membri della Fondazione possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 15

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;

- Il Presidente;

- Il Tesoriere;

- Il Revisore dei Conti.

Tutte le Cariche sono gratuite, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute e documentate.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di undici membri, nominati dai

Fondatori.

La carica di Consigliere non è compatibile con l'assunzione di cariche politiche di qualsiasi ordine e grado, né con la partecipazione ad altri enti o organizzazioni il cui scopo contrasti con quello della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Dopo un mandato di interruzione il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività

	della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi,	
	nell'ambito degli scopi e delle attività della fondazione;	
	- nominare il Tesoriere;	
	- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;	
	- approvare il regolamento della Fondazione;	
	- ammettere ed escludere i Partecipanti Sostenitori e Donatori;	
	- nominare, ove opportuno, il Responsabile e/o la Segreteria Amministrativa, determinandone funzioni, compiti, natura dell'incarico e numero dei componenti;	
	- nominare il Revisore dei Conti;	
	- deliberare eventuali modifiche statutarie;	
	- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;	
	- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, nominandone, ove necessario, i responsabili;	
	- Istituire, qualora ne ravvisi l'opportunità, Commissioni Scientifiche come pure Comitati tecnico/consultivi determinandone il numero dei componenti, le funzioni, la natura e la durata;	
	- individuare forme di partecipazione all'attività della Fondazione da parte dei Partecipanti Donatori ed approvare il regolamento che ne disciplina le modalità di partecipazione;	

	- deliberare in merito allo scioglimento della	
	Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi	
	membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei	
	inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza; in caso di necessità o urgenza la convocazione	
	può avvenire tre giorni prima della data fissata.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno,	
	il luogo e l'ora della seduta. Esso può contestualmente	
	indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione	
	e può stabilire che questa sia fissata non prima della	
	stessa ora del giorno successivo della prima convocazione.	
	Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua	
	assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano di età.	
	Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto	
	apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio	
	medesimo e dal Segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione, potrà nominare uno o più	
	consiglieri delegati, i quali avranno il compito di svolgere	
	una o più delle seguenti attività: sovrintendere alla	
	gestione delle attività della Fondazione, impartire	
	opportune istruzioni alla struttura per la loro esecuzione e	
	curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione.	

I consiglieri delegati avranno piena autonomia decisionale relativamente ai poteri conferitigli al momento della nomina e nei limiti del presente statuto nonché dei programmi e delle linee di sviluppo della Fondazione approvate dal Consiglio di Amministrazione, potendo altresì ricevere deleghe specifiche e poteri di firma.

Art. 17

Quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei suoi membri e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi membri. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. E' valida anche la partecipazione mediante video conferenza.

Art. 18

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di

	Amministrazione ed è scelto dai Soci Fondatori. Il	
	Presidente resta in carica sino all'approvazione del	
	Bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo	
	alla sua nomina e può essere confermato.	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione	
	di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi	
	autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando ove	
	occorra avvocati. Egli può delegare singoli compiti al	
	Tesoriere.	
	Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti,	
	Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi	
	anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e	
	sostegno delle singole iniziative della Fondazione.	
	Il Presidente interviene, con funzione di garanzia, in tutti	
	i casi in cui si debba procedere ad operazioni che hanno	
	impatto sul patrimonio della Fondazione, fatta salva la	
	facoltà del Presidente di convocare il Consiglio di	
	Amministrazione per assumere le determinazioni in merito.	
	Il Presidente ha il diritto di veto sulle deliberazioni del	
	Consiglio di Amministrazione, anche in caso di sua assenza	
	alla riunione in cui si è deliberato.	
	Il Presidente può richiedere lo scioglimento della	
	Fondazione in caso di non operosità della medesima o di	
	modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione	
	stessa è stata costituita.	

Art. 19

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina e può essere confermato.

Il Tesoriere è il responsabile del buon andamento amministrativo contabile e finanziario della Fondazione.

In particolare il Tesoriere provvede a predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Art. 20

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio e di Rendiconto Economico e Finanziario redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti resta in carica fino all'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 21

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione il Patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa nomina di un Liquidatore, ad altri Enti che

perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni ovvero di altri Enti Territoriali detti beni verranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ai Comuni e/o Enti Territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Art. 23

Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via rituale, anche sulle spese, entro e non oltre novanta giorni dalla

nomina.

Le regole procedurali saranno stabilite dal Collegio nel
rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel
rispetto delle norme di legge inderogabili.